

Modulo di domanda per il riconoscimento dei corsi di formazione periodica conseguiti all'estero

Le domande non saranno trattate che se tutti i documenti indicati al punto 4 dell'allegato sono completi.

1 Indicazioni generali

Informazioni sull'autista

(Da compilare in stampatello)

Cognome	
Nome	
Data di nascita	
N° licenza di condurre - CH	
Indirizzo	
NPA, Località	
Numero di telefono	
E-Mail	

Indirizzo di fatturazione / di spedizione

La preghiamo di tenere presente che non inviamo documenti ad indirizzi esteri!

(Da compilare in stampatello)

Ditta	
Cognome, nome (contatto)	
Indirizzo	
NPA, Località	
Numero di telefono	
E-Mail	

Se indicate un indirizzo e-mail, la corrispondenza e la fatturazione saranno effettuate automaticamente via e-mail.

Il riconoscimento dei corsi tramite questa domanda non è necessario se il certificato di capacità è già stato prolungato all'estero o se avete un'iscrizione valida (codice 95) sulla vostra licenza di condurre straniera. Gli autisti residenti in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e impiegati da un'impresa con sede in Svizzera, dal 1° marzo 2022 non dovranno più convertire il proprio certificato di idoneità professionale in un documento svizzero.

Se l'intera formazione periodica di 35 ore è stata completata all'estero ed il conducente risiede ancora nel rispettivo paese, il rinnovo del certificato di capacità (codice 95) deve essere richiesto pure in questo paese.

2 Indicazioni supplementari

2.1 È frontaliero/a (residenza all'estero - datore di lavoro in Svizzera CH)?

- sì
 no - Indichi sottostante la data d'entrata in Svizzera (in conformità al permesso di soggiorno): _____

2.2 Se sì, non possiamo elaborare la sua domanda:

Gli autisti residenti in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e impiegati da un'impresa con sede in Svizzera, dal 1° marzo 2022 non dovranno più convertire il proprio certificato di idoneità professionale in un documento svizzero.

2.3 Se no:

Il certificato di capacità estero (codice 95) può in seguito essere convertito presso il servizio della circolazione competente in un documento svizzero. I dati di validità del certificato estero saranno riportati sul certificato di capacità svizzero. Non è quindi necessario inviarci una richiesta in tal senso.

2.4 Nel periodo in cui ha frequentato i corsi viveva all'estero?

- sì
 no

2.5 Nel periodo in cui ha frequentato i corsi lavorava all'estero?

- sì
 no

3 Corsi frequentati

La preghiamo di inserire tutti i corsi conseguiti nella seguente lista. Se i corsi sono stati frequentati al di fuori del ciclo di formazione periodica, solo i corsi degli ultimi 5 anni saranno considerati a partire dalla data di ricevimento della domanda.

(Da compilare in stampatello)

Data del corso	Organizzatore del corso	Luogo del corso	Tema del corso

4 Allegati

Per la valutazione e la eventuale computazione del corso la domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti (**non originali**):

- Copia della licenza di condurre svizzera;
- Copia del certificato di capacità (svizzero o estero);

Per potere garantire una verifica precisa dei termini di scadenza abbiamo bisogno di una copia del vostro certificato di capacità. Se non può essere presentato un certificato di capacità, applichiamo automaticamente le date di scadenze svizzere.

- copia del permesso di soggiorno, nel caso la vostra risposta alla domanda 2.1 è no.
- Attestazione/i dei corsi frequentati in una lingua ufficiale svizzera (te, fr, it) oppure in inglese;
- Conferma del precedente domicilio all'estero in una lingua ufficiale svizzera (te, fr, it) oppure in inglese
- Conferma del datore di lavoro precedente all'estero in una lingua ufficiale svizzera (te, fr, it) oppure in inglese.

5 Informazioni

5.1 Art. 20 OAut

I corsi frequentati all'estero possono essere computati alla formazione periodica obbligatoria in Svizzera alle seguenti condizioni (cfr. art. 20 OAut e le Direttive sulla formazione periodica OAut):

- Al momento di seguire la formazione periodica il /la conducente è occupato/a parzialmente o totalmente in un'impresa stabilita all'estero (p. es. permesso per frontalieri);
- Il centro di formazione è autorizzato a impartire corsi di formazione periodica nello Stato in questione.

5.2 Fatturazione e valutazione

Per la valutazione della domanda si addebita una tassa di CHF 120.-

Per la valutazione 6 settimane. Il richiedente verrà informato via e-mail o per posta sull'esito.

5.3 Invio

La domanda con i documenti richiesti (vedi sopra) può essere inoltrata via e-mail o per posta:

E-mail: czv@asa.ch

Indirizzo postale: asa, Associazione dei servizi della circolazione, Thunstrasse 9, 3005 Berna

Le domande non saranno trattate che se tutti i documenti indicati al punto 4 dell'allegato sono completi.

Il sottoscritto certifica con la presente di avere letto e accettato quanto precede.

Luogo, Data: _____ Ditta: _____

Domicilio in Svizzera – Datore di lavoro in Svizzera

Le persone domiciliate in Svizzera che lavorano per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera sono tenute a seguire i corsi di formazione periodica presso un centro di formazione periodica con sede in Svizzera riconosciuto dall'asa.

Frontalieri: domicilio in Svizzera – datore di lavoro all'estero / trasloco dall'estero in Svizzera

Le persone domiciliate in Svizzera che lavorano per un datore di lavoro domiciliato all'estero possono seguire i corsi di formazione periodica in Svizzera o nello Stato del loro datore di lavoro. Chi trasloca dall'estero in Svizzera e ha frequentato dei corsi di formazione periodica all'estero durante la sua attività presso un datore di lavoro all'estero, può farsi computare questi corsi. In ogni caso i corsi di formazione periodica conseguiti all'estero possono essere computati solo se sono rispettate le condizioni in merito all'art. 20 OAut.

Frontalieri: residenza all'estero - datore di lavoro in Svizzera (CH)

Dal 1° marzo 2022, le persone residenti in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, che sono impiegate da un'impresa con sede in Svizzera, necessitano di un certificato di capacità valido emesso dal loro Stato di residenza e di una licenza di condurre svizzera, qualora guidano dei veicoli immatricolati in Svizzera. Non è previsto che gli autisti residenti in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che sono impiegati in Svizzera, possano convertire, su richiesta, il loro certificato di capacità estero in un certificato di capacità svizzero. È possibile frequentare i corsi di formazione periodica sia nello Stato di residenza che in Svizzera. Tuttavia, prima di iscriversi a tali corsi in Svizzera, si raccomanda di informarsi presso lo Stato di residenza se i corsi di formazione periodica svolti in Svizzera sono riconosciuti dal proprio Stato di residenza.

Frontalieri: informazioni generali

Dal 1° marzo 2022, gli autisti residenti in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che sono impiegati da un'impresa con sede in Svizzera, non dovranno più convertire il loro certificato di capacità estero valido in un certificato di capacità svizzero.

In base a queste informazioni non possono essere effettuate rivendicazioni legali.

Berna, febbraio 2023